

ALLEANZA DI CENTRO

STATUTO

Art. 1

NATURA, FINALITÀ E PRINCIPI FONDAMENTALI

Alleanza di Centro è un movimento politico nazionale, organizzato su base regionale, che ha come scopo il confronto e la partecipazione dei cittadini alla promozione del bene comune. Opera con metodo dialettico, secondo le regole della democrazia, sulla base dei valori e principi che ne costituiscono il patrimonio culturale ed ideale e non esclude la possibilità di partecipare attivamente e direttamente alla vita politica del Paese, anche presentando proprie liste elettorali.

L'impegno del movimento è orientato all'attuazione del primato della persona e dei suoi diritti fondamentali inviolabili; alla centralità del lavoro come fondamento della dignità umana, alla responsabilità intergenerazionale, alla solidarietà verso i più deboli, al rifiuto di ogni forma di discriminazione, alla salvaguardia del patrimonio ambientale nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'economia, al principio di sussidiarietà, all'autonomia dei corpi intermedi della società, alla libertà di iniziativa economica per la creazione di ricchezza e di benessere sociale.

Alleanza di Centro agisce secondo i principi della Costituzione repubblicana e si ispira ai valori del cristianesimo, pur rigettando ogni istanza confessionale e riconoscendo la piena laicità dello Stato. Assume l'ideale europeista, promuove l'integrazione comunitaria e la democraticità delle Istituzioni europee e si batte prioritariamente per la tutela dell'ambiente e una adeguata rappresentanza dei territori ai diversi livelli istituzionali.

In attuazione del principio di sussidiarietà, Alleanza di Centro si ispira ai principi dell'autonomia territoriale, promuovendo la responsabilità e l'organizzazione della comunità e l'armonia e la leale collaborazione tra i soggetti definita dal titolo V della Costituzione, con effettiva apertura all'impegno attivo dei cittadini. Favorisce la partecipazione e l'elaborazione progettuale anche attraverso il dinamismo degli strumenti telematici e della rete internet.

Il simbolo di Alleanza di Centro è così descritto: "Il logo è composto da un fondo di colore blu cobalto avente alla sommità il simbolo stellato circolare dell'Unione Europea al di sotto del quale, su due righe parallele, è sviluppata la scritta Alleanza di Centro, tutta in carattere maiuscolo con la sola eccezione del complemento "di", rappresentato in carattere minuscolo. Al di sotto della scritta, all'interno di una riga orizzontale di colore bianco, è inserita in carattere minuscolo di colore rosso, la scritta "per i territori" che si integra, nella parte inferiore, con il simbolo convenzionale della geolocalizzazione sulla rete Internet, costituito da una goccia rovesciata di colore giallo oca, contornata da un bordo bianco e con al centro una sfera anch'essa di colore bianco. Il tutto è



compreso in un segno di circonferenza racchiuso in un bordo tricolore avente -dall'interno all'esterno- prima il rosso, poi il bianco ed infine il verde."

Art. 2

SEDE

Alleanza di Centro ha sede in Avellino, alla via Ferriera n. 11, e può costituire sedi secondarie in ogni comune del territorio italiano ed anche all'estero.

Art. 3

REQUISITI DEGLI ADERENTI

Possono essere aderenti di Alleanza di Centro tutti i cittadini italiani e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che ne condividano i principi ed il programma politico. La presentazione della domanda di adesione comporta il versamento della quota associativa.

Con l'iscrizione ad Alleanza di Centro, gli aderenti accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti.

L'adesione ad Alleanza di Centro è incompatibile con l'adesione o il sostegno politico e/o organizzativo ad altro partito e/o movimento politico.

Sono considerati dimissionari gli aderenti che in occasione della campagna di tesseramento non provvedono al versamento della quota per il rinnovo della tessera.

Il regolamento per le adesioni approvato dal Comitato Direttivo Nazionale di Alleanza di Centro disciplina i requisiti, le modalità di iscrizione al movimento politico e l'importo della quota associativa.

Art. 4

GLI ADERENTI E I SOCI FONDATORI

Ogni aderente è tenuto all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere attivamente alla realizzazione dell'oggetto e delle finalità del movimento politico.

In particolare ogni aderente è tenuto a:

- partecipare attivamente alla vita di Alleanza di Centro;
- tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;
- concorrere a sostenere l'attività di Alleanza di Centro;
- tenere nei confronti degli altri aderenti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun aderente.

Gli aderenti che sottoscrivono l'atto costitutivo del movimento sono definiti Soci Fondatori ed entrano di diritto nel Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE

La qualità di aderente ad Alleanza di Centro si perde nei seguenti casi:

- dimissioni;
- mancato rinnovo dell'adesione al movimento politico in occasione della campagna di tesseramento;
- espulsione;
- condanna passata in giudicato per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del movimento politico, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia.

Nel caso di condanna in primo grado per i suddetti reati, l'aderente verrà sospeso in attesa degli esiti dell'iter processuale.

Le dimissioni da aderente devono essere presentate per iscritto ed inviate a mezzo raccomandata o e-mail indirizzata al Comitato Direttivo nazionale.

Art. 6

ORGANI SOCIALI

Sono organi di Alleanza di Centro:

- il Congresso nazionale;
- l'Assemblea nazionale;
- il Comitato Direttivo Nazionale;
- l'Esecutivo Nazionale;
- il Presidente nazionale;
- il Segretario Politico
- il Segretario Organizzativo
- il Tesoriere nazionale;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri;
- i Comitati regionali;
- i Comitati provinciali;
- i Circoli comunali



Art. 7

IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale si compone secondo le modalità definite da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale oppure - ove tale organismo non sia operativo - dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il Congresso nazionale è la più alta assise del movimento e ne definisce ed indirizza la linea.

Il Congresso nazionale è convocato dall'Assemblea nazionale almeno ogni quattro anni ed elegge il Segretario Politico Nazionale ed i componenti elettivi

dell'Assemblea nazionale.

Art. 8

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea nazionale è composta dai delegati eletti dal Congresso nazionale e da alcune figure di diritto, previste da un regolamento approvato dal Congresso nazionale.

L'Assemblea nazionale elegge al suo interno un Presidente che la presiede e la convoca ed assume, dal momento dell'elezione, il ruolo di Presidente del movimento, di cui all'art. 10 del presente Statuto.

L'Assemblea nazionale è convocata obbligatoriamente almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta lo richiedano il Segretario Politico, il Comitato Direttivo nazionale o almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea nazionale è l'organo che determina le politiche di Alleanza di Centro secondo le linee guida indicate dal Congresso nazionale ed elegge, su proposta del Segretario politico, il Tesoriere nazionale a maggioranza semplice. Elegge, altresì, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri. In caso di mancata convocazione dell'Assemblea Nazionale, tali cariche elettive possono essere deliberate dal Comitato Direttivo Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo tra un Congresso nazionale e il successivo e svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto ai Comitati regionali e riconosce con apposito regolamento le articolazioni territoriali.

L'Assemblea nazionale può modificare ed integrare lo Statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi.

Art. 9

IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Comitato Direttivo nazionale è composto da massimo venticinque membri, eletti dall'Assemblea Nazionale, integrati dai membri di diritto.

Il Comitato Direttivo nazionale è convocato e presieduto dal Segretario politico e nomina il Segretario Organizzativo nazionale.

Sono membri di diritto, oltre al Segretario, il Presidente nazionale, il Segretario organizzativo, i Soci fondatori, il Tesoriere e -ove presenti- i Segretari regionali, i Responsabili del Movimento Giovanile del Movimento donne ed il responsabile del Dipartimento Comunicazione e della Piattaforma Italia.

Il Comitato Direttivo nazionale ha funzioni esecutive ed esamina e decide sulle questioni più importanti dell'attività del movimento in conformità agli orientamenti del Segretario, del Congresso nazionale e dell'Assemblea nazionale.

Il Comitato Direttivo nazionale coadiuva il Segretario politico nella direzione del

lavoro del movimento politico, ne controlla la realizzazione ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

Il Comitato Direttivo nazionale sottopone alla discussione e alla decisione le questioni di maggior rilievo attorno alle quali permangono diversità di posizioni. Il Comitato Direttivo Nazionale può essere integrato -senza che abbiano diritto di voto- da iscritti al movimento ed esperti per l'analisi e l'approfondimento di particolari tematiche.

Il Comitato Direttivo nazionale nomina la società di revisione prevista dall'Art. 15 del presente Statuto e surroga i poteri di nomina e controllo del Congresso Nazionale e dell'Assemblea Nazionale qualora questi organi statutari non siano operativi.

Art. 10

L'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è l'organo di coordinamento e conduzione ordinaria delle attività del movimento. Si riunisce -su convocazione del Segretario Politico o di almeno un terzo dei componenti- ogni volta che se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta al mese.

L'Esecutivo Nazionale è composto dal Presidente, dal Segretario Politico, dal Segretario Organizzativo, dal Tesoriere e dal Responsabile del Dipartimento Comunicazione e Piattaforma Italia.

Possono partecipare -ove presenti- anche i Vice Presidenti e i Vice Segretari.

Art. 11

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale, che convoca e presiede. E' in stretta collaborazione con il Segretario Politico e il Segretario Organizzativo coordina gli Uffici Esecutivi ed Organizzativi, cura le Pubbliche relazioni del movimento, dà attuazione alle delibere che non abbiano carattere amministrativo, coordina e controlla l'attività disciplinare e di vigilanza sulla vita interna del movimento e presiede il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 16 del presente Statuto.

Art. 12

IL SEGRETARIO POLITICO

Il Segretario politico, eletto dal Congresso nazionale, ha la rappresentanza politica e legale di Alleanza di Centro e attua la linea decisa dal Congresso nazionale.

In particolare:

- dirige e coordina l'attività del movimento;
- convoca il Comitato Direttivo nazionale;



- nel caso di partecipazione diretta alla vita istituzionale, ha la rappresentanza elettorale del movimento politico, gestisce l'uso della denominazione e del simbolo del movimento ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle elezioni di ogni livello;
- può nominare e revocare, sentito il Comitato Direttivo Nazionale, uno o più Vice Segretari, i Segretari regionali e i commissari del movimento nei livelli territoriali per il tempo necessario alla loro riorganizzazione.

Art. 13

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO NAZIONALE

Il Segretario Organizzativo Nazionale è nominato dal Comitato Direttivo Nazionale.

Al Segretario Organizzativo compete l'organizzazione centrale e logistica del movimento e quella relativa a tutte le realtà periferiche. In accordo con il Segretario politico, il Presidente e il Comitato Direttivo Nazionale, promuove ed indirizza le attività del movimento sul territorio, coordina l'attività dei rappresentanti istituzionali e può proporre la nomina dei dirigenti a livello locale.

Art. 14

IL TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale o -nei casi previsti dal presente Statuto- dal Comitato Direttivo Nazionale, dura in carica due anni e non può essere eletto, senza possibilità di deroga, per più di tre mandati consecutivi.

Il Tesoriere nazionale può essere revocato dall'Assemblea nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia motivata richiesta il Segretario Politico o almeno un terzo dei componenti l'Assemblea Nazionale.

Il Tesoriere nazionale cura ed è responsabile delle attività economiche, finanziarie, patrimoniali, contabili ed amministrative del movimento politico che pone in essere mediante autonomi atti di gestione, nel rispetto del principio di economicità, assicurandone l'equilibrio finanziario. Non può assumere cariche in società, associazioni ed enti che erogano o ricevono contributi dal movimento politico.

Il Tesoriere nazionale cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge; predispone annualmente il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici.

Il Tesoriere nazionale è abilitato alla richiesta ed alla riscossione degli eventuali rimborsi elettorali alle autorità competenti e altresì autorizzato ad inoltrare ogni domanda, consegnare ogni documentazione ed incassare, per conto di Alleanza di Centro, eventuali contributi corrisposti da terzi per spese elettorali.

Ai fini dell'art. 36 e seguenti del codice civile, nei limiti delle sue competenze, egli ha la rappresentanza legale e giudiziale del movimento politico.

Art.15

FINANZIAMENTI, BILANCIO E COLLEGIO SINDACALE

L'esercizio finanziario annuale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre. Entro il 30 novembre il Tesoriere nazionale sottopone all'Assemblea Nazionale, in alternativa, al Comitato Direttivo Nazionale, il bilancio preventivo per l'approvazione. Il Tesoriere nazionale annualmente provvede altresì alla redazione del bilancio consuntivo del movimento politico che è approvato dal Comitato Direttivo Nazionale entro il 31 maggio.

Le attività del movimento politico sono finanziate da:

- le quote di adesione degli aderenti;
- i contributi di legge;
- i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;
- i proventi delle feste e delle manifestazioni del movimento;
- ogni altro provento ordinario o straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.

Il bilancio viene pubblicato sul sito internet nazionale di Alleanza di Centro e su due quotidiani nazionali entro il 30 giugno.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, scelti fra professionisti abilitati iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed al Registro dei revisori contabili. Il Collegio Sindacale dura in carica due anni ed è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea nazionale oppure, qualora tale organo non sia operativo, dal Comitato Direttivo Nazionale. I membri possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

I doveri ed i poteri del collegio sindacale sono disciplinati, per quanto compatibili, dalle norme dettate dagli art. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

Una società di revisione, iscritta nell'Albo speciale previsto dal Testo Unico della Finanza, certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul bilancio consuntivo.

La società di revisione è nominata dal Comitato Direttivo Nazionale.

Art.16

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Presidente Nazionale del movimento composto da tre membri nominati dal Comitato Direttivo Nazionale. Dura in carica due anni. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno di Alleanza di Centro.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in merito ad ogni controversia



relativa all'applicazione del presente Statuto e ad ogni altra questione individuata dall'Assemblea nazionale, dal Comitato Direttivo Nazionale o, in caso di urgenza, proposta dal Presidente nazionale.

Il Collegio dei Probiviri procede a sospendere e ad espellere gli aderenti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del movimento politico.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in ordine alle controversie tra singoli aderenti e con il movimento politico, quali amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità di procedura.

Gli aderenti possono proporre ricorso al Collegio dei probiviri per violazione dello Statuto e dei regolamenti.

La decisione del Collegio dei Probiviri è vincolante, inappellabile ed inoppugnabile per tutti gli aderenti.

Art.17

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Alleanza di Centro si articola sul territorio attraverso idonei modelli organizzativi, regionali, nonché provinciali e comunali, definiti nell'ambito dei principi stabiliti nell'apposito regolamento approvato dall'Assemblea nazionale. I Comitati regionali, i Comitati provinciali e i Circoli comunali, operano in piena autonomia amministrativa, contabile e civile.

Art.18

MOVIMENTO GIOVANILE E MOVIMENTO FEMMINILE

Alleanza di Centro promuove la partecipazione e la rappresentanza dei giovani under 30 e delle donne alla vita politica e riconosce l'importanza del loro contributo.

Promuove concretamente la formazione politica delle nuove generazioni anche destinando una quota del bilancio alla loro attività formativa.

Alleanza di Centro riconosce al suo interno un Movimento giovanile ed un Movimento femminile dotati di un proprio regolamento approvato dall'Assemblea nazionale. Tali movimenti fanno capo ad un Responsabile Nazionale ciascuno, indicati inizialmente dal Comitato Direttivo Nazionale e - successivamente- dai rispettivi organi nazionali.

Art.19

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE E PIATTAFORMA ITALIA

Al fine di coordinare tutte le iniziative di comunicazione del Movimento, promuovere forme di partecipazione digitale, favorire l'ascolto degli iscritti e il confronto con i cittadini e sviluppare una sempre più larga rete di consensi intorno ad Alleanza di Centro è costituito il Dipartimento Comunicazione. A tale

scopo il Dipartimento attiverà una specifica piattaforma digitale, denominata Piattaforma Digitale Italia che, secondo le linee fissate dagli Organi del Movimento avrà i seguenti compiti :

- gestire il sito internet del Movimento,
- sviluppare e gestire le attività e i servizi utili a promuovere l'azione politica di Alleanza di Centro,
- organizzare e gestire sistemi e piattaforme di consultazione e votazione attraverso la Rete,
- organizzare incontri, comizi, dibattiti, tavole rotonde e manifestazioni pubbliche,
- predisporre documentazione promozionale e tecnica,
- organizzare corsi di formazione, studi, consulenze e ogni altra attività utile a realizzare gli obiettivi del presente Statuto.

L'incarico di responsabile del Dipartimento Comunicazione viene assegnato e revocato dal Segretario Politico di Alleanza di Centro, d'intesa con il Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 20

NORME INTEGRATIVE ED ATTUATIVE

Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo Statuto, potranno essere emanati appositi regolamenti da parte dell'Assemblea nazionale e si applicano le norme del Codice Civile.